



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTANISSETTA

PRATICA FORENSE

Le regole da osservare nello svolgimento della pratica forense :

- 1.- Il libretto della pratica forense deve essere presentato per i visti semestrali e finale entro trenta giorni dal compimento del relativo periodo.
- 2.- Il libretto deve contenere l'indicazione ordinata cronologicamente delle udienze svolte con la relativa documentazione rilasciata dalle Cancellerie: sui verbali o certificati di udienza deve essere annotato, a firma dell'Avvocato presso il quale è svolta la pratica, che si tratta di udienza relativa alla attività propria o di altri Avvocati da lui preventivamente indicati sul libretto di pratica (con un massimo di due).
- 3.- Sul libretto devono essere annotati i tipi di atti predisposti dal Praticante, il quale dovrà anche specificare in modo approfondito almeno due questioni giuridiche effettivamente trattate nel semestre.
- 4.- Gli adempimenti, di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovranno essere svolti anche dai Praticanti che seguono corsi di carattere integrativo .
- 5.- Alla fine del primo anno di pratica il Praticante deve presentare apposita relazione illustrativa dell'attività svolta: tale relazione dovrà essere sottoscritta dall'Avvocato attestando la serietà ed effettività della pratica, la correttezza del comportamento e l'approfondimento da parte del Praticante, della relativa problematica anche di carattere deontologico.
- 6.- Eventuali variazioni dell'Avvocato presso il quale è svolta la pratica dovranno essere formalmente comunicate ai fini dell'annotazione sul libretto da parte dell'Ufficio Iscrizioni.
- 7.- Ove nel corso della pratica in occasione dei visti semestrali siano rilevate alcune carenze, il libretto dovrà essere regolarizzato entro il semestre successivo; il rilascio del certificato di compiuta pratica e il nulla-osta per il trasferimento ad altro Ordine non potranno avvenire se non risulteranno eliminate le rilevate carenze.
- 8.- Al compimento della pratica il rilascio del certificato è subordinato al colloquio con il Presidente del Praticante accompagnato personalmente dall'Avvocato, il quale nell'occasione attesta con la propria presenza la serietà ed effettività della pratica svolta: tale colloquio dovrà avvenire non oltre due mesi dalla data di presentazione del libretto.»

Il Consiglio approva il testo suddetto e dispone che lo stesso venga consegnato ai praticanti interessati.